EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA MILIZIA LEGIONARIA FIUMANA AL SERVIZIO PRESTATO NEL REGIO ESERCITO, NELLA REGIA MARINA O NELLA REGIA AERONAUTICA

# Art. 4

La presente legge e' applicabile ai militari della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni dalla legge stessa previste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, IL Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 24 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Equiparazione del servizio prestato nella Milizia legionaria fiumana al servizio prestato nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica |
| Estremi | Legge 1 novembre 1940, n. 1641 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/equiparazione-del-servizio-prestato-nella-milizia-legionaria-fiumana/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it